

Articolo 1																
<p>Commi 2 e 5 Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise</p>	<p>Si prevede una invarianza delle aliquote IVA per il 2019 (cioè, una totale sterilizzazione degli aumenti dell'aliquota IVA previsti dalla legge di bilancio 2018). Aumenti delle aliquote sono previsti dal 2020.</p> <p>Di seguito una tabella con gli effetti sui diversi periodi d'imposta:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Aliquota</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">13%</td> <td style="text-align: center;">13%</td> <td style="text-align: center;">13%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">22%</td> <td style="text-align: center;">25,2%</td> <td style="text-align: center;">26,5%</td> <td style="text-align: center;">26,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il comma 5 incrementa l'aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (a tal fine modificando l'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).</p>	Aliquota	2019	2020	2021	2022		10%	13%	13%	13%		22%	25,2%	26,5%	26,5%
Aliquota	2019	2020	2021	2022												
	10%	13%	13%	13%												
	22%	25,2%	26,5%	26,5%												
<p>Comma 3 Aliquota IVA ridotta medicinale</p>	<p>Con una norma di interpretazione autentica, il comma dispone che anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono rientrare nell'applicazione dell'Iva al 10% prevista per i medicinali.</p>															

<p>Comma 4 Aliquota Iva ridotta panetteria</p>	<p>Il comma 4 prevede che si applichi l'IVA agevolata al 4% non solo ai prodotti di panetteria ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.</p> <p>La disposizione interpretativa amplia, quindi, il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell'IVA agevolata se utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria (la norma si riferisce ai grassi, agli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie di uso comune).</p>
<p>Commi 7-8 Interessi passivi imprese immobiliari</p>	<p>Il comma 7 conferma che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.</p> <p>Il comma 8 autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l'anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall'anno 2021.</p>
<p>Commi 9-11 Estensione del regime forfetario</p>	<p>E' modificato il regime fiscale forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni (c.d. regime dei minimi).</p> <p>I commi da 9 a 11 estendono il regime forfetario, con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso. In particolare sono modificati i seguenti commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comma 54: è integralmente sostituito al fine di rendere applicabile il regime fiscale in argomento a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito nell'anno precedente un ammontare dei ricavi ovvero di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. • Comma 55: è parimenti riscritto specificando che, ai fini della

	<p>verifica della sussistenza del requisito per l'accesso del regime in argomento (i citati 65.000 euro) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali (di cui all'art. 9, comma 9-bis del D.L. n. 50 del 2017). Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, ai fini della verifica del citato limite massimo di ricavi o compensi, si assume la somma delle componenti positive di reddito relative alle differenti attività esercitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comma 56: introduce una novella di mero coordinamento. • Comma 57: le modifiche interessano le vigenti lettere d) e d-bis) del comma in esame in tema di esclusione dei soggetti dal regime forfetario: <ul style="list-style-type: none"> - non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (<i>nuova lettera d del comma 57 della legge di stabilità 2015</i>). - non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (<i>lett. d-bis</i>). <p>La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione in commento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commi 65, 71, 73, 74, 82 e 83: sono modificati per una esigenza di coordinamento della normativa vigente con le novelle in commento; • Comma 87: prevede il termine del quinquennio, in luogo del triennio, entro il quale i soggetti che si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfetario in argomento. • Infine, sempre per finalità di coordinamento con la disposizione che prevede un unico valore soglia di 65.000 euro per l'accesso al regime, si sostituisce l'allegato 4 annesso alla citata legge n. 190 del 2014 con l'allegato 2 annesso alla legge in commento. <p>Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
<p>Comma 12 Raddoppio deducibilità IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa</p>	<p>E' stato disposto, a decorrere dal 2019, il raddoppio, dal 20% al 40%, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali.</p>
<p>Commi 13-16 Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni</p>	<p>Dal 2019 i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 15% da versare entro gli stessi termini del versamento del saldo dell'Irpef. Il contribuente, tuttavia, ha l'opportunità di far concorrere detti compensi alla formazione del reddito complessivo sulla base dell'esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Lo stesso</p>

	<p>provvedimento disciplinerà le modalità di versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.</p> <p>Si stabilisce poi che i dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, ferme le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.</p>
<p>Commi 17-22 Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercanti arti e professioni</p>	<p>E' introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un regime opzionale consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionale e comunale, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con aliquota del 20% sui redditi di impresa o di lavoro autonomo, determinati nei modi ordinari, conseguiti dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno. Per l'individuazione del limite di reddito non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali in applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; in caso di esercizio contemporaneo di differenti attività si assume la somma dei ricavi e/o dei compensi relativi alle diverse attività svolte.</p> <p>Vengono indicati i soggetti esclusi dall'applicazione della sostitutiva in argomento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, che producono redditi nel territorio italiano i quali costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto; • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all'articolo 5 del citato TUIR), a SRL o ad associazioni in partecipazione. L'esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni; • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti soggetti datori di lavoro. <p>I ricavi conseguiti ed i compensi percepiti dai soggetti che optano per il regime in argomento non sono assoggettati a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta; corrispondentemente i soggetti che optano per la sostitutiva non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte previste per legge. In ambedue i casi sono comunque previsti adempimenti di tipo dichiarativo. Infine, i contribuenti persone fisiche che optano per l'imposta sostitutiva sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dall'osservanza dei relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.</p>
<p>Commi 23-26</p>	<p>E' riformulato l'articolo 8, comma 1, del TUIR, finalizzato a riconoscere ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità</p>

<p>Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p>	<p>adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa.</p> <p>Con la disposizione viene modificato:</p> <p>a) il comma 1 dell'articolo 8, in modo da consentire alle imprese in contabilità semplificata di cui all'articolo 66 del TUIR lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d'impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, anche le imprese in contabilità semplificata dovranno portare in deduzione le perdite dai relativi redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta e scomputare le eventuali eccedenze dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi;</p> <p>b) il comma 3 dell'articolo 8, consente alle imprese soggette all'IRPEF di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p>In tal modo, si è inteso superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo all'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite.</p> <p>In considerazione dell'impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino viene previsto per i soggetti in contabilità semplificata un regime transitorio di utilizzo delle perdite fino a concorrenza del 40 e 60% dei medesimi redditi per i primi due periodi d'imposta di applicazione del regime di possibile utilizzo delle perdite pregresse (2019 e 2020).</p> <p>Inoltre, viene previsto che per le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali dei medesimi redditi maturati nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020.</p> <p>In base alla disciplina transitoria sopra richiamata, in sostanza, l'utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell'80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021.</p> <p>La disposizione transitoria, non si applica alle perdite realizzate, nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dai soggetti in contabilità semplificata di cui all'art. 66 del TUIR per i quali si applicano, come per gli altri soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, del TUIR, le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, del TUIR.</p>
<p>Comma 27 Detrazione IRPEF – non vedenti</p>	<p>E' disposta una detrazione di imposta nella misura forfetaria di 1.000 euro a favore dei non vedenti per le spese di mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.</p>

Commi 28-34
Tassazione agevolata
del reddito
corrispondente agli
utili reinvestiti per
l'acquisizione di beni
materiali strumentali e
per l'incremento
dell'occupazione

Si prevede, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, un regime opzionale per i soggetti all'imposta su reddito delle società (IRES), consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto dichiarato all'aliquota del 15% (cioè aliquota del 24% ridotta di 9 punti percentuali) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Si chiarisce che:

- si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;
- rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione delle riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci o partecipanti a qualsiasi titolo;
- per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- l'ammontare degli investimenti è determinato, per ciascun periodo d'imposta, in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (assunto al netto delle relative quote di ammortamento già dedotte) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta a condizione che sia destinato per la maggior parte del citato periodo a strutture produttive site nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio delle attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale come risultante da particolari voci di bilancio;

Sono definite ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili che andranno considerate alternativamente tra loro. Sono tre, infatti, i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio:

- il reddito, in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio;
- l'utile accantonato a riserva nell'ammontare sopra individuato;
- gli investimenti effettuati nell'ammontare sopra determinati.

Viene stabilito inoltre un meccanismo di riporto delle eccedenze che consente la possibilità di conservare il beneficio nel tempo.

Si specifica che il regime agevolato in argomento si applica anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; in caso di contabilità semplificata sarà

	<p>necessario integrare le scritture contabili con apposito prospetto dal quale risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le variazioni della riserva. L'IRPEF verrà quindi determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote previste suddivise per scaglioni ridotte di nove punti percentuali, partendo dall'aliquota più elevata (applicabile al reddito complessivo).</p> <p>Infine, si precisa che le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p>
<p>Commi 35-50 Imposta sui servizi digitali</p>	<p>I commi da 35 a 50 istituiscono un'imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3% sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.</p> <p>E' contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>Commi 51-52 Abrogazione riduzione IRES enti non a scopo di lucro e IACP</p>	<p>I commi 51 e 52 abrogano la riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.</p> <p>In particolare, il comma 51 abroga l'articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell'IRES (dal 24 al 12%) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell'articolo 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; - istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; - istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. <p>Il comma 52 chiarisce che il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo</p>

	precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme in commento.
Commi 53-54 Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria	<p>I commi 53 e 54 integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.</p> <p>In particolare, il comma 53, che sostituisce l'articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, conferma in primo luogo che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il comma 54, sostituisce il comma 6-quater all'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. In particolare, anche in tale caso, sono introdotte le norme per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali.</p>
Comma 55 Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi	<p>E' modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Tale contributo, si ricorda, è complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.</p> <p>La norma originaria disponeva che il contributo fosse anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo praticato, e venisse a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.</p> <p>Per effetto delle norme in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo viene direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria ed attribuire il credito d'imposta al fornitore (lett. a); - il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo (lett. b); - le norme attuative del credito d'imposta devono essere emanate entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, ovvero entro il 31 gennaio 2019 (lett. c).
Comma 56 Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione	Il comma 56 esonera anche i concessionari dall'obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.
Commi 57-58 Accisa sul gasolio commerciale	Le disposizioni in commento recano norme interpretative in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto. In particolare si chiarisce che è da intendersi abrogata la norma che dispone l'operatività dal 2019 del taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore

	<p>degli autotrasportatori per l'aumento di accisa sui carburanti. In sostanza, per effetto delle norme in commento, tale credito d'imposta - modificato nel 2016 – è da ritenersi applicabile senza riduzioni; non trova infatti applicazione il taglio, previsto nel 2014 e più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto operare dal 2019.</p>
<p>Comma 59 Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale</p>	<p>La disposizione estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all'uso abitativo con aliquota ordinaria del 21% anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell'anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe) e delle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate. Per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.</p> <p>Al fine di evitare che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca è stato previsto che il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.</p>
<p>Commi 60-65 Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento)</p>	<p>La disposizione prevede la proroga, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.</p> <p>In particolare è prorogato l'iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>L'intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, - nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro, - nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. - Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. <p>E' prorogata la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo di imposta. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.</p> <p>E' obbligatoria la produzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di</p>

	<p>bilancio 2017, Si sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e 2020 nel senso che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative del presente articolo.</p>
<p>Comma 66 Estromissione dei beni di impresa</p>	<p>La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>Più in dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali, per natura o per destinazione, può, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2019, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. L'esclusione consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.</p>
<p>Comma 67 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili</p>	<p>Si dispone la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p>
<p>Comma 68 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde</p>	<p>Si dispone la proroga, per l'anno 2019 della detrazione, per un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.</p>
<p>Commi 70-72 Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</p>	<p>E' operata una risistemazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013. Le modifiche toccano vari profili dell'agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale.</p> <p>Viene, in particolare, disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'estensione dell'ambito temporale di applicazione della misura, • la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta, • la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili, • l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale. <p>Vengono poi introdotte modifiche anche sul piano degli adempimenti formali, rendendo generale l'obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto, di fatto,</p>

	<p>soltanto alle piccole imprese) e anzi subordinando l'utilizzo in compensazione del credito maturato all'avvenuta certificazione delle spese rilevanti agli effetti del meccanismo di calcolo del beneficio. Infine, in considerazione della complessità delle attività di controllo sulla corretta applicazione del beneficio, viene previsto lo stanziamento di specifiche risorse per rendere più efficace la (crescente) attività di supporto che il Ministero dello Sviluppo Economico potrà fornire in sede di accertamento su richiesta degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Commi 73-77 Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati</p>	<p>I commi da 73 a 77 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 73 riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di: <ul style="list-style-type: none"> • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.</p> <p>Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.</p> <p>Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>E' abrogato l'analogo credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 (comma 77, primo periodo).</p>
<p>Commi 78-81 Proroga credito d'imposta formazione 4.0</p>	<p>E' prorogata di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese.</p> <p>In particolare, il credito è attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); - rimane ferma la misura del 40 % per le medie imprese, - viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro. <p>Si autorizza, a tal fine, una spesa di 250 milioni di euro anche per l'anno 2020.</p>
<p>Commi 89-90 Canone RAI</p>	<p>La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari complessivamente all'importo di euro 90 anche per gli anni successivi al 2018.</p>
<p>Commi 156-161 Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici</p>	<p>I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e</p>

	<p>recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.</p> <p>Più in dettaglio, il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.</p> <p>Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile; - ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. <p>Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.</p> <p>Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (comma 158). Inoltre non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 159).</p> <p>I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.</p> <p>Essi devono inoltre pubblicare destinazione e utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.</p>
<p>Commi 184-199 Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica</p>	<p>E' consentito definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.</p> <p>Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all'agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente ("saldo e stralcio 2018" per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. <p>Tali carichi possono essere definiti versando una somma che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i

carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

- Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro (comma 186).
- Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata. In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi possono essere estinti senza corrispondere:
 - le sanzioni comprese in tali carichi;
 - gli interessi di mora;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

- ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
- la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);
- le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

I soggetti interessati versano (comma 187):

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16%, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
- al 20%, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35%, qualora l'ISEE sia superiore a 12.500 euro;

b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (comma 188).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

- il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019;
- le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:
 - il 35% con scadenza il 30 novembre 2019,
 - il 20% con scadenza il 31 marzo 2020,
 - il 15% con scadenza il 31 luglio 2020,
 - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021,
 - il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.

- entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione

	<p>comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso della predetta comunicazione negativa, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L'ammontare è ripartito in 17 rate (30% entro il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo). <p>Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.</p> <p>L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. In presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.</p>
<p>Comma 229 Cloud computing</p>	<p>Sono compresi tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40% (iper ammortamento), ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.</p>
<p>Commi 273-274 Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno</p>	<p>E' introdotto un regime opzionale (nuovo articolo 24-ter TUIR) per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno (comuni situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.</p> <p>L'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene

	<p>efficace, e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta; - è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace. <p>L'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.</p> <p>L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p> <p>Infine, sono previste alcune esenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; - esenzione IVIE e IVAFE.
<p>Commi 291-295 Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto</p>	<p>Sono riconosciuti incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Il rimborso è erogato dall'impresa di autotrasporto entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato o, per quelli già assunti e con i requisiti previsti, entro sei mesi dal 1° gennaio 2019. Le imprese di autotrasporto recuperano il rimborso attraverso una detrazione d'imposta pari ai rimborsi erogati e comunque non superiore a 1.500 euro per ciascun anno.</p>
<p>Comma 354 Consultazione delle fatture elettroniche</p>	<p>Al fine di recepire le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali, è previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>A tal fine, è modificato l'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.</p>
<p>Commi 621-628 Sport - bonus</p>	<p>Viene riconosciuto, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-bonus.</p> <p>In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta – c.d. "Sport Bonus" - in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.</p> <p>Nel dettaglio, il citato credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.</p> <p>Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione.</p> <p>Inoltre il bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>

	<p>I soggetti che effettuano le erogazioni in esame non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. I soggetti destinatari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e con cadenza annuale il loro utilizzo fino all'ultimazione dei lavori, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le disposizioni applicative necessarie.</p>
<p>Commi 689-691 Accisa sulla birra</p>	<p>Viene ridotta la misura dell'accisa sulla birra, che passa da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.</p> <p>Sono semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40%.</p>
<p>Commi 692-698 Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee</p>	<p>E' istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni) e dalla raccolta di piante officinali spontanee. E' fissato in 100 euro l'importo della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento. E' stabilita una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per i tartufi, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.</p> <p>Le disposizioni previste per la cessione del tartufo sono estese alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee.</p> <p>Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto.</p> <p>Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale.</p> <p>Vengono inoltre apportate modifiche alla Tabella A (parte I, II-bis e III) del D.P.R. IVA, con la conseguenza che l'aliquota applicabile ai tartufi viene differenziata, prevedendo la riduzione dal 10 al 5% per quella applicabile ai tartufi freschi o refrigerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla tabella A, parte I, è aggiunto il numero 15-bis) che include nell'elenco beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il MEF. - Alla tabella A parte II-bis (IVA 5%) è aggiunto il numero 1-quater), che include i tartufi freschi o refrigerati. - Alla tabella A, parte III (IVA 10%) il numero 20-bis) è sostituito con il riferimento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
<p>Comma 699 Regime fiscale per i</p>	<p>I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero stabilito</p>

<p>raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi</p>	<p>dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014.</p>
<p>Comma 705 Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo</p>	<p>La norma equipara il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente. In particolare, è previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, a condizione che siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della stessa disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.</p>
<p>Comma 759 ZFU Sisma Centro Italia</p>	<p>E' modificata in più punti la disciplina relativa alla ZFU Sisma Centro Italia (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene conseguentemente estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziare dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie.</p> <p>Viene inoltre demandata all'INPS l'emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni.</p>
<p>Comma 762 Limite de minimis per gli incentivi all'editoria e all'emittenza locale</p>	<p>Il comma 762 riguarda le agevolazioni fiscali per l'editoria e l'emittenza locale (di cui all'articolo 57-bis del decreto legge n. 50/2017). Vi si chiarisce che le misure d'incentivo devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell'UE in materia di aiuti <i>c.d. de minimis</i>.</p> <p>Si ricorda che l'articolo 57-bis, citato, prevede incentivi fiscali per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.</p>
<p>Comma 805 Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta</p>	<p>La disposizione prevede che con decreto interministeriale sono stabilite le quote di fruizione di alcuni crediti d'imposta, al fine di ottenere un risparmio di spesa dal 2020.</p> <p>Ciò significa che i seguenti crediti d'imposta, a decorrere dal 2020, saranno ridotti per un determinato quantitativo al fine di ottenere il risparmio di spesa indicato in norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche • crediti d'imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione; • crediti d'imposta fruiti dalle imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economica produttiva.
<p>Commi 806-809 Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici</p>	<p>I commi da 806 a 809 prevedono un credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L'agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto.</p>
<p>Commi 917 e 919 Imposta comunale sulla pubblicità</p>	<p>E' consentito ai Comuni, in deroga alle norme vigenti, di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.</p>

	<p>In particolare, si dispone, in deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune, che i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.</p> <p>Si reintroduce inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.</p>
<p>Commi 940-950 Rivalutazione dei beni d'impresa</p>	<p>E' consentita la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione ha per oggetto beni di impresa e le partecipazioni iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017 ed è effettuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.</p>
<p>Comma 985 Sisma Emilia – Proroga esenzione IMU</p>	<p>E' prorogata l'esenzione IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, dei fabbricati inagibili a seguito del sisma 2012 limitatamente a quelli allocati nei comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/2017 (si tratta di un "cratere" ridimensionato).</p>
<p>Comma 986 Esclusione ISEE immobili inagibili</p>	<p>Sono esclusi, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.</p>
<p>Comma 988 Sisma 2016 "Centro Italia": proroga stato di emergenza</p>	<p>E' prorogato fino al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.</p>
<p>Commi 991, 993-995 e 997- 998 Sisma 2016 "Centro Italia": proroghe termini</p>	<p>Sono prorogati i seguenti termini relativi alle zone colpite dal sisma "Centro Italia":</p> <ul style="list-style-type: none"> - proroga al 1° giugno 2019 del termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti (comma 991); - esenzione da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all'anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), del reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili (comma 993); - proroga al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (commi 994 e 995); - esclusione dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia (commi 997-

	998).
Comma 1010 Sisma Abruzzo 2009: comunicazione ammontare danni subiti	La norma prevede che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro 480 giorni, anziché 300 giorni, dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.
Comma 1020 Proroga ZFU Genova	E' previsto che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l'esercizio 2019. Le agevolazioni sono estese, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. A tal fine è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Comma 1022 Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici	Il comma 1022 esenta dalle imposte sui redditi, qualificandole come "non commerciali", le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni previste dalla legge.
Commi 1031-1047 Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica	Sono introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO ₂ superiori ad una certa soglia e contestualmente incentivi, sotto forma di sconto sul prezzo, per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Incentivi: <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1031 viene a introdurre, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, sempre di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi. L'ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. - Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all'utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi (comma 1032). Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione (comma 1033). - Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista (comma 1034). A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione (comma 1035). - Ai sensi del comma 1036 il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all'acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. - Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo

rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo come credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle entrate (comma 1037). È fatto obbligo alle imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita (comma 1038).

Il nuovo comma 1039 prevede poi una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di **infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica**. In particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, inserendo un articolo aggiuntivo (16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto all'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all'acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

La detrazione:

- è ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
- è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Disincentivi

Il comma 1042 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO₂) emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia (inclusi, ai sensi del comma 1043, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia) un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un'autovettura (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di CO₂ superiori a 160 CO₂ g/km. Viene così rimodulato l'importo da versare in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella seguente tabella:

CO ₂ g/KM	imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
> 250	2.500

Il comma 1044 prevede che l'imposta non sia applicata ai veicoli per uso speciale (allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni). Circa le modalità di versamento, si prevede (comma 1045) che l'imposta venga versata dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, e che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

Comma 1048
Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici

E' prevista la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni.

Comma 1051
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

Sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'1,35 e dell'1,25% le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili rispettivamente agli apparecchi cosiddetti new slot e videolottery.

<p>Comma 1052 Imposta unica giochi a distanza e scommesse</p>	<p>La disposizione prevede che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sia applicata ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, fissando la relativa aliquota. Viene inoltre modificata l'aliquota applicata alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, differenziando fra quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica e quelle per cui la raccolta avviene a distanza, nonché l'aliquota per le scommesse a quota fissa su eventi simulati.</p>
<p>Commi 1053-1054 Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</p>	<p>E' prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.</p> <p>La rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.</p> <p>Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.</p> <p>E' rideterminato il valore delle aliquote dell'imposta sostitutiva. A differenza delle passate edizioni della disciplina in esame, le aliquote sono previste come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11% per le partecipazioni qualificate alla data del 1° gennaio 2019, • 10% per le partecipazioni che non risultano qualificate. • 10% per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
<p>Comma 1055 Abrogazione IRI</p>	<p>E' abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), previsto dall'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota IRES, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir, già differito al 1° gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>
<p>Commi 1056 e 1065 Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)</p>	<p>Si differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società che dell'imposta regionale sulle attività produttive, la deducibilità della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, originariamente prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.</p>
<p>Commi 1057-1064 Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti</p>	<p>Con l'obiettivo di incentivare l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti, il comma 1057 riconosce a chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e (veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore termico non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h) e L3e (veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore termico supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h) e che consegnino per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2.</p> <p>Il comma 1060 precisa che la corresponsione del contributo da parte del venditore avviene mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.</p> <p>Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo,</p>

	<p>recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.</p> <p>Il comma 1062 introduce in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.</p>
<p>Commi 1067-1069 Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9</p>	<p>Viene disciplinata la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9. Infatti, conformemente allo IAS 8, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, il citato modello delle "perdite attese" deve essere applicato in modo retrospettivo.</p> <p>La disposizione integra quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante "Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".</p> <p>Ovviamente, le imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP dei componenti di reddito in questione prevista dai commi 1 e 2 non sono trasformabili in crediti d'imposta, non essendo applicabile al caso di specie il decreto-legge n. 225 del 2010.</p>
<p>Commi 1070-1071 Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali</p>	<p>E' inserito nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-bis volto a concedere la facoltà, anziché l'obbligo attualmente previsto, di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti - individuati dall'articolo 2 del medesimo articolo - i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p> <p>Si consente ai predetti soggetti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 38 del 2005, ove non quotati (ovvero i cui titoli non sono ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato) di avvalersi della facoltà di utilizzo dei predetti principi contabili internazionali a partire dall'esercizio di imposta precedente al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).</p>
<p>Comma 1079 Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali</p>	<p>Si interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. DTA "qualificate") e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In particolare, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.</p> <p>Restano ferme le quote di ammortamento precedenti, ove di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base al predetto rinvio/rimodulazione. La differenza di ammontare tra le quote precedenti e quelle rideterminate viene resa deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.</p>
<p>Comma 1080</p>	<p>Si dispone l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) incompatibile con la misura introdotta</p>

Abrogazione ACE	che agisce anch'essa sugli utili reinvestiti, consentendo, tuttavia, l'utilizzo delle eccedenze ACE pregresse; tale possibilità è dettata dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti. In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.
Comma 1084 Imposta di registro	Il comma 1084 qualifica espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l'articolo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro limitando l'attività riqualficatrice dell'amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Commi 1085-1087 IRAP: abrogazione deduzione e credito d'imposta	Ai fini IRAP, sono abrogate le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> • deduzione dalla base imponibile per lavoratori a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; • credito d'imposta del 10% per imprese che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Comma 1092 IMU – riduzione base imponibile	Si estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. Analogia riduzione deve intendersi applicabile anche ai fini TASI.
Comma 1093 TARI	Il comma 1093 proroga al 2019 la modalità di misurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
Comma 1127 Acconto cedolare secca	In relazione alla cedolare secca, è innalzata al 100% la misura dell'acconto dovuto a decorrere dal 2021. La misura previgente, si ricorda, era fissata al 95% dal 2012.
Comma 1133 Proroga aliquote TASI	La lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
Articolo 19	
Entrata in vigore	Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.